



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

ALIQUOTE IMU 2022

Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2022, modificata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 21/06/2022

Aliquote IMU 2022	Aliquota
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	0,6%
detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	
fabbricati rurali ad uso strumentale , di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019)	0,1%
terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019)	1,06%
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019)	1,06%
aree edificabili (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019)	1,06%
immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019)	1,06%

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 31/05/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trentuno** del mese di Maggio con inizio alle ore 10:35, presso Sala Consiliare On. Gabriele Semeraro della residenza municipale, alla Prima Convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'ODG risultano:

	NOME	PRESENZA
1	GUGLIOTTI GIOVANNI	PRESENTE
2	TUCCI SIMONETTA GIROLAMA	PRESENTE
3	CASSANO ANNIBALE	ASSENTE
4	D'AMBROSIO ANTONIO	PRESENTE
5	DE BELLIS AGOSTINO	ASSENTE
6	DESCRIVO MARISA	PRESENTE
7	DI PIPPA GIANBATTISTA	PRESENTE
8	GIANNICO STEFANIA	PRESENTE
9	NOTARFRANCESCO ROSANNA	PRESENTE
10	PERRONE VITO	PRESENTE
11	ROCHIRA RAFFAELE	PRESENTE
12	ROCHIRA WALTER	PRESENTE
13	SACCHETTO EUGENIO	PRESENTE
14	SCARCIA PALMA	ASSENTE
15	SPIERTO PIETRO	PRESENTE
16	TANZARELLA ROBERTO	PRESENTE
17	TRIA TOMAMSO	ASSENTE

Totale presenti: 13 Totale assenti: 4

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la presidenza la dott.ssa Simonetta Tucci nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Antonio Mezzolla.

La seduta è pubblica.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che prevede, a decorrere dal 2022, che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 741 dell'art. 1 della L. 160/2019, come modificato dal comma 5-dieci del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021, per



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RITENUTO opportuno confermare la facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, L'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue: “ *A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)*”;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, c. 743, L. 30 dicembre 2021, n. 234 “*Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...)*”;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 30/09/2020 e successive modificazioni approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 20/05/2022;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'articolo 174 del D. lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede *che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro*



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI INOLTRE:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: “*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*”;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*”

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: “*(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*”;

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone: “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*”

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15 e 15-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato di approvazione del bilancio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2022;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi succedutisi, giusto resoconto per stenotipia in atti cui si rimanda per relationem

..... omissis

UDITO l'esito della votazione, resa in forma palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti	13
Votanti	11
Astenuti	02 (Perrone, Rochira R.)
Favorevoli	09
Contrari	02 (D'Ambrosio e Di Pippa)

DELIBERA

I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2022 nelle seguenti misure:

- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,4%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono,



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: **0,00%**;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ad eccezione della categoria D10: **1,06%**;
- aliquota per tutti gli altri immobili, diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **1,06%**;
- aliquota per le aree fabbricabili: **1,06%**;
- terreni agricoli: **0,76%**

II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2022;

III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Con successiva separata votazione, resa in forma palese, stante l'urgenza di provvedere, il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti	13
Votanti	11
Astenuti	02 (Perrone, Rochira R.)
Favorevoli	09
Contrari	02 (D'Ambrosio e Di Pippa)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, del D. lgs n.267/2000.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Simonetta Tucci

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Mezzolla

(atto sottoscritto digitalmente)



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 21/06/2022

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL D.U.P. 2022/2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventuno** del mese di **Giugno** con inizio alle ore 10:27, presso Sala Consiliare On. Gabriele Semeraro della residenza municipale, alla Prima Convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'ODG risultano:

	NOME	PRESENZA
1	GUGLIOTTI GIOVANNI	PRESENTE
2	TUCCI SIMONETTA GIROLAMA	PRESENTE
3	CASSANO ANNIBALE	ASSENTE
4	D'AMBROSIO ANTONIO	ASSENTE
5	DE BELLIS AGOSTINO	PRESENTE
6	DESCRIVO MARISA	PRESENTE
7	DI PIPPA GIANBATTISTA	PRESENTE
8	GIANNICO STEFANIA	PRESENTE
9	NOTARFRANCESCO ROSANNA	PRESENTE
10	PERRONE VITO	ASSENTE
11	ROCHIRA RAFFAELE	PRESENTE
12	ROCHIRA WALTER	PRESENTE
13	SACCHETTO EUGENIO	PRESENTE
14	SCARCIA PALMA	PRESENTE
15	SPIERTO PIETRO	PRESENTE
16	TANZARELLA ROBERTO	PRESENTE
17	TRIA TOMAMSO	ASSENTE

Totale presenti: 13 Totale assenti: 4

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la presidenza rifiuta Simonetta Tucci nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa Il Segretario Generale Dott. Antonio Mezzolla.

La seduta è pubblica.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;

VISTO:

- l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;
- l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

DATO ATTO che:

- con apposita deliberazione di G.C. n. 114 del 07/06/2022 su proposta della Giunta comunale è stato aggiornato il Documento unico di programmazione (DUP) approvato in data 23/05/2022;

VISTO:

- lo schema di bilancio annuale di previsione 2022-2024 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 23/05/2022;
- L’aggiornamento dello schema di bilancio annuale di previsione 2022-2024 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 07/06/2022;

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

VISTI:

- il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato con delibera di C.C. in data odierna;
- la delibera di Consiglio comunale n. 26 del 31/05/2022 di approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2022;
- la delibera di Consiglio comunale n. 27 del 31/05/2022 di approvazione delle aliquote IMU;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 inserito nel DUP;
- la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 18/02/2022, che ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato in data odierna (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008);
- la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 23/05/2022, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2022;
- la delibera di Consiglio Comunale con la quale l'ente ha provveduto a stabilire le aliquote per l'addizionale comunale IRPEF;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 20/05/2022, che ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2021;
- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l'ente è strutturalmente deficitario;
- la delibera della Giunta Comunale n. 99 del 23/05/2022, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada;
- la delibera di Consiglio Comunale, approvata in data odierna, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione;
- il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi 594 e 599, legge 244/07;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 04/04/2016 di determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 23/05/2022 relativa all'approvazione delle tariffe per la gestione del servizio acquedotto per l'esercizio di competenza;

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che prevede l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23/03/2022 di nomina del Collegio dei revisori che al punto 3) del deliberato indica che il compenso indicato è su base annua anziché su base trimestrale;

DATO ATTO che con l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e l'accesso al fondo di rotazione occorre adeguare ai sensi dell'art. 243 bis, comma 8, lett. g) le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita;

VISTA la relazione redatta dal Collegio dei revisori, acquisita da questo Ente con protocollo n. 18476 del 08/06/2022, con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle disposizioni vigenti;

DATO ATTO che gli schemi di bilancio sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio in data 09/06/2022 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento di contabilità;

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti previsionali da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DATO ATTO che la 1^a Commissione consiliare ha espresso il parere sullo schema di bilancio 2022/2024;

UDITA la relazione del Sindaco;

TENUTO CONTO della discussione svoltasi sull'argomento in trattazione;

UDITO l'esito della votazione, resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: 13

Votanti: 10

Astenuti: 03 (De Bellis, Di Pippa, Rochira R.)

Favorevoli: 10

Contrari: ---

DELIBERA

- I. **di approvare** il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2022-2024 le cui risultanze finali sono riepilogate nell'allegato 1 alla presente deliberazione corredato del Documento Unico di Programmazione già approvato;
- II. **di approvare** il Documento Unico di Programmazione così come presentato dalla Giunta Comunale insieme con lo schema di bilancio ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (allegato 2);
- III. **di approvare** i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- IV. **di approvare** il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, ricompreso nel Documento unico di programmazione;
- V. **di approvare** il programma delle collaborazioni autonome, ricompreso nel Documento unico di programmazione;
- VI. **di dare atto** che al punto 3) del deliberato della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23/03/2022 il compenso è su base trimestrale e non annua, come erroneamente riportato;
- VII. **di conformare**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);
- VIII. **di adottare**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la contabilità finanziaria cui si affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;
- IX. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 243 bis, comma 8, lett. g) del TUEL occorre adeguare le aliquote di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 31/05/2022 nella misura massima consentita, che qui si intende modificata;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

X. di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente deliberato, anche se non materialmente allegati allo stesso, nonché quanto riportato in premessa:

1. il prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione;
2. il prospetto concernente la composizione, per programmi e missioni, del FPV per ciascuno degli esercizi;
3. il prospetto concernente la composizione del FCDE per ciascuno degli esercizi;
4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
5. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
6. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate;
7. la nota integrativa al bilancio;
8. la relazione del Collegio dei revisori;
9. i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
10. tutti gli altri allegati previsti dalla normativa di riferimento;

XI. di prendere atto del rispetto dell'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali così come previsto dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012;

XII. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2022-2024 è deliberato in pareggio finanziario complessivo così come previsto dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, su proposta del presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: 13
Votanti: 10
Astenuiti: 03 (De Bellis, Di Pippa, Rochira R.)
Favorevoli: 10
Contrari: ---

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Entrate	Cassa anno 2022	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anno 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.391.519,80			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		2.710.565,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.739.145,25	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	16.868.637,57	18.915.080,48	15.397.288,62	15.406.385,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.802.919,06	1.777.270,59	874.868,00	875.742,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.425.229,99	2.383.477,12	2.167.551,00	2.169.718,57
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.893.274,78	17.523.338,53	2.210.000,00	3.146.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	35.990.061,40	40.599.166,72	20.649.707,62	21.597.846,44
Titolo 6 - Accensione Prestiti	8.705.175,81	8.705.175,81	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	21.495.165,00	21.495.165,00	4.295.165,00	4.297.312,58
Totale titoli	84.190.402,21	88.799.507,53	24.944.872,62	25.895.159,02
TOTALE COMPLESSIVO	86.581.921,81	94.249.217,94	24.944.872,62	25.895.159,02
Fondo di cassa finale presunto	662.185,32			



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Spese	Cassa anno 2022	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anno 2024
Disavanzo di amministrazione (1)		2.435.151,37	287.136,84	287.136,84
Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	18.779.533,37	21.899.941,80 0,00	16.173.024,78 0,00	16.376.371,80 0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	21.339.427,91	24.113.349,76 0,00	2.210.000,00 0,00	3.146.000,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività fin. <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale spese finali	40.118.961,28	46.013.291,36	18.383.024,78	19.522.371,80
Titolo 4 - Rimborso Prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	6.305.610,21	6.305.610,21 4.959.600,00	1.979.546,00 495.960,00	1.788.338,00 495.960,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	21.495.165,00	21.495.165,00	4.295.165,00	4.297.312,58
Totale titoli	85.919.736,49	91.814.066,57	24.657.735,78	25.608.022,18
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	85.919.736,49	94.249.217,94	24.944.872,62	25.895.159,02



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Simonetta Tucci

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Mezzolla

(atto sottoscritto digitalmente)